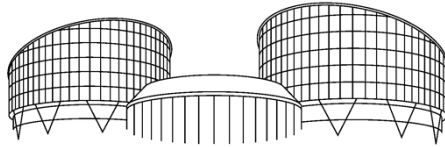


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUINTA SEZIONE

CAUSA CHERRIER c. FRANCIA

(Ricorso n. 18843/20)

SENTENZA

Art 8 • Vita privata • Rifiuto da parte delle autorità di comunicare alla ricorrente, abbandonata alla nascita e adottata, l'identità della sua madre biologica che aveva partorito anonimamente, sulla base della sua rinnovata volontà di mantenere l'anonimato cinquanta anni dopo la nascita • Trasmissione alla ricorrente, da parte delle autorità, di informazioni non identificative che le hanno permesso di comprendere le circostanze della sua nascita • Dispositivo nazionale volto ad agevolare l'accesso alle origini personali senza tuttavia negare l'espressione della volontà e del consenso della madre • Ricorrente che ha beneficiato di un procedimento in contraddittorio dinanzi alle giurisdizioni interne • Margine di apprezzamento non oltrepassato • Giusto equilibrio garantito tra il diritto della ricorrente adulta di conoscere le proprie origini e i diritti e gli interessi della sua madre biologica a mantenere l'anonimato

Elaborato dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

30 gennaio 2024

DEFINITIVA

24/06/2024

Questa sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Cherrier c. Francia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quinta sezione), riunita in una camera composta da:

Georges Ravarani, *presidente*,

Lado Chanturia,

Mārtiņš Mits,

Stéphanie Mourou-Vikström,

María Elósegui,

Mattias Guyomar,

Kateřina Šimáčková, *giudici*,

e da Martina Keller, *cancelliere aggiunto di sezione*,

Visti:

il ricorso (n. 18843/20) presentato contro la Repubblica francese da una cittadina di questo Stato, la sig.ra Annick Cherrier («la ricorrente») che, il 27 aprile 2020, ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

la decisione di portare il ricorso a conoscenza del governo francese («il Governo»),

le osservazioni delle parti,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 10 ottobre e il 12 dicembre 2023,

Emette la seguente sentenza, adottata in quest'ultima data:

INTRODUZIONE

1. Il ricorso riguarda il rifiuto del Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali (CNAOP) di comunicare alla ricorrente l'identità della sua madre biologica, che l'ha abbandonata alla nascita e ha rinnovato la sua volontà di non rivelare la propria identità in risposta alla sua richiesta di togliere il segreto sulle sue origini. La ricorrente denuncia una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata.

IN FATTO

2. La ricorrente è nata ne 1952 e risiede a Noumea. È rappresentata dall'Avv. S. Bouretz.

3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, F. Alabrune, direttore degli affari giuridici presso il Ministero dell'Europa e degli Affari esteri.

4. La ricorrente fu adottata nel 1952, pochi mesi dopo essere stata abbandonata da sua madre, circostanza di cui è venuta a conoscenza soltanto al momento del decesso del secondo dei suoi genitori adottivi nel 2008.

5. Nel corso del 2008, essa si rivolse al Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali (CNAOP, si vedano, sui compiti e il funzionamento di tale consiglio, i paragrafi 24 e 33 - 36 *infra*) per conoscere le cause del suo abbandono e l'identità dei suoi genitori biologici. Essa formulò anche varie domande sulla nazionalità di sua madre, sui precedenti medici della sua famiglia e sull'esistenza di fratelli o sorelle biologici.

6. Nel corso delle indagini che condusse, il CNAOP ottenne informazioni da parte dell'associazione «Entraide des femmes françaises» [Aiuto delle donne francesi] per quanto riguarda la madre biologica della ricorrente (cognome, nome, luogo e data di nascita, descrizione fisica) e il suo padre biologico (cognome, nome, età e descrizione fisica). Il Consiglio ottenne anche la sentenza di adozione della ricorrente e l'informazione seguente sulla causa dell'abbandono: «la ragazza (di cui si ignora l'età) è fidanzata, e quest'ultimo [il suo fidanzato] vuole sposarsi soltanto se lei abbandona il bambino». Il CNAOP riuscì a localizzare la madre che esprime, come l'autorizza a fare l'articolo L. 147-6 del codice dell'azione sociale e delle famiglie (CASF, paragrafo 24 *infra*), la sua volontà di mantenere segreta la propria identità, «ora e dopo il suo decesso». Quest'ultima confermò anche al CNAOP l'identità del padre biologico, e rispose alle domande sopra citate che la ricorrente aveva posto.

7. Con una lettera in data 16 aprile 2009 la ricorrente chiese al CNAOP di contattare nuovamente la sua madre biologica, in quanto aveva «ancora molte domande da farle». Il 27 aprile 2009 il Consiglio le disse che non avrebbe più contattato sua madre, la quale aveva chiesto di essere «lasciata in pace», e che esso aveva l'obbligo di rispettare la vita privata delle madri contattate.

8. Il 15 giugno 2009 la ricorrente disse al CNAOP che aveva ricevuto il suo fascicolo anonimizzato da parte dell'associazione «Entraide des femmes françaises», e chiese che fossero effettuate nuove ricerche per ritrovare il suo padre biologico. Le procedure del CNAOP permisero di individuare una persona che corrispondeva al nome, al cognome e all'età indicati nel fascicolo della ricorrente. Questa persona, un uomo molto anziano, non fu in grado di riconoscere la sua paternità, e si rifiutò di togliere il segreto della sua identità, anche dopo il suo decesso.

9. Nel settembre 2010, e poi nel febbraio 2012, la ricorrente ribadì le sue richieste di accesso all'identità della sua madre biologica, esprimendo la propria sofferenza per il fatto di vedersi opporre il segreto di quest'ultima.

10. Con una lettera in data 29 settembre 2010, il CNAOP disse alla ricorrente che sua madre aveva sempre la possibilità di ritornare sulla sua decisione, e ribadì che non poteva ignorare il rifiuto di sua madre di togliere il segreto della sua identità.

11. Con una lettera in data 6 marzo 2012, così motivata, il CNAOP si rifiutò di comunicarle l'identità di sua madre:

«Sua madre è stata contattata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo L.147-6 e L. 147-16 del CASF (...). Il CNAOP è tenuto, in applicazione degli articoli sopra citati (...)

a compiere le proprie ricerche nel rispetto della vita privata della persona ricercata. Esso deve dunque rispettare la sua volontà in tutte le sue componenti, anche quando tale persona ha chiesto di non essere più contattata. In tal modo, il CNAOP non fa altro che rispettare la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, nella sua decisione «Signora Y...» n. 310125 del 25 ottobre 2007, ha considerato che il rispetto del diritto alla vita privata costituisce una libertà fondamentale.

La sua madre biologica è stata completamente informata delle conseguenze della sua posizione. Pertanto, spetta solo a lei ritornare sulla sua decisione, e il CNAOP non può che rispettare la sua volontà, pur rimanendo a sua disposizione per registrare qualsiasi modifica della sua decisione. Se così fosse, la informerei immediatamente.

Come da lei richiesto, troverà in allegato alcuni elementi del suo fascicolo dell'Entraide des femmes françaises, con l'occultamento delle informazioni identificative sui suoi genitori biologici, e l'atto di abbandono che la riguarda».

12. Il tribunale amministrativo (TA) della Nuova Caledonia considerò che la ricorrente non poteva sostenere che il CNAOP non avesse messo in atto tutti i mezzi per permettere l'accesso alle sue origini, e respinse la sua domanda di annullamento della decisione del 6 marzo 2012 con una sentenza emessa il 30 settembre 2015, così motivata:

«(...) Dalle disposizioni sopra citate risulta che il sistema messo in atto dalla Francia per mezzo della legge del 22 gennaio 2002 [relativa all'accesso alle origini delle persone adottate e dei pupilli dello Stato (paragrafi 16 e 21-22 *infra*)] non è contrario all'articolo 8 della Convenzione, dal momento che, anche se mantiene il principio dell'ammissione del parto in anonimato, esso rafforza la possibilità di togliere il segreto dell'identità permettendo di chiedere la reversibilità del segreto dell'identità del genitore biologico con riserva del consenso di quest'ultimo, in modo tale da garantire equamente la conciliazione tra la protezione di quest'ultimo e la richiesta legittima dell'interessato, e tenta perciò di raggiungere un equilibrio e una proporzionalità sufficiente tra gli interessi in causa. Tuttavia, non spetta né al CNAOP né al giudice amministrativo pronunciarsi sulla validità della volontà espressa dal genitore biologico che si rifiuta di togliere il segreto della sua identità valutando la sua capacità giuridica di prendere una decisione di questo tipo, tenuto conto della sua età o del suo stato di salute, ovvero operando una valutazione della legittimità di tali interessi.»

13. Con una sentenza emessa il 30 gennaio 2018 la corte amministrativa d'appello (CAA) di Parigi respinse l'appello interposto avverso tale sentenza secondo la motivazione espressa dal TA.

14. Con un ricorso e una memoria presentati il 30 aprile e il 27 luglio 2018, la ricorrente chiese al Consiglio di Stato di annullare la sentenza della CAA. Nelle sue memorie, in particolare, essa affermò, in primo luogo, facendo riferimento alla sentenza *Odièvre c. Francia* ([GC], n. 42326/98, CEDU 2003-III), seguita dalla sua opinione dissenziente, e alla sentenza *Godelli c. Italia* (n. 33783/09, 25 settembre 2012), che tenere conto soltanto della volontà unilaterale e arbitraria della sua madre biologica di non togliere il segreto della sua identità pregiudicava il giusto equilibrio che doveva essere garantito tra i diritti rispettivi e strettamente identici di due adulti in riferimento all'articolo 8 della Convenzione. In secondo luogo, dopo aver rammentato che esistono varie proposte di riforma per sostituire al parto in

anonimato un parto in condizioni di riservatezza che garantisca il diritto per i figli di conoscere le loro origini (paragrafo 38 *infra*), essa affermò che la legislazione francese era altrettanto non convenzionale quanto la legislazione italiana indicata nella sentenza *Godelli*, in quanto lasciava l'ultima parola alla madre. Essa precisò che in assenza di controllo, da parte del giudice, del merito dei motivi del rifiuto persistente di sua madre paragrafi 12 e 13 *supra*), la sua situazione era identica a quella della ricorrente di tale sentenza, in quanto le era «opposto un rifiuto assoluto e definitivo di avere accesso alle sue origini personali senza che fosse operato alcun bilanciamento tra i diversi diritti e interessi in gioco, e senza alcuna possibilità di ricorso», se non formale.

15. Il 16 ottobre 2019 il Consiglio di Stato respinse il suo ricorso per cassazione con una decisione così motivata:

«[Ai sensi dell'articolo L. 147-1 - L 147-6 del CASF (...)]

Da queste diverse disposizioni risulta che il CNAOP è tenuto a rifiutare di soddisfare la domanda di una persona, che desidera conoscere l'identità della donna che l'ha partorita, quando quest'ultima ha manifestato la volontà di non rivelare la propria identità al momento del parto, e ha rinnovato espressamente tale volontà in risposta alla domanda di togliere il segreto.

(...) Le disposizioni sopra citate del [CASF] prevedono la possibilità di togliere il segreto dell'identità della madre biologica permettendo di chiedere la reversibilità del segreto della sua identità con il consenso di quest'ultima, e definiscono in tal modo un equilibrio tra il rispetto dovuto al diritto all'anonimato garantito alla madre quando quest'ultima ha partorito, e il desiderio legittimo del figlio nato in queste condizioni di conoscere le proprie origini. Ritenendo che [la ricorrente], che, in base agli atti del fascicolo presentato ai giudici di merito, ha potuto disporre, al di fuori dell'identità della sua madre biologica ancora in vita, di informazioni relative alla sua nascita raccolte dal CNAOP, non potesse legittimamente sostenere che le disposizioni dell'articolo 8 della Convenzione (...) erano state violate, la corte amministrativa d'appello non ha commesso alcun errore di qualificazione giuridica.»

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

I. IL DIRITTO E LA PRASSI PERTINENTI

A. Il parto in anonimato, o in segretezza, e le disposizioni pertinenti del codice civile e del codice dell'azione sociale e delle famiglie

16. Per quanto riguarda la storia e l'evoluzione del parto in anonimato in Francia, nonché la presentazione della legge n. 2002-93 del 22 gennaio 2002 relativa all'accesso alle origini delle persone adottate e dei pupilli dello Stato, si rinvia alla parte relativa al diritto interno della sentenza *Odièvre* sopra citata (§§ 15 e 16).

17. Si rammenta che la legge n. 93-22 dell'8 gennaio 1993 ha sancito nel codice civile la vecchia prassi che permette alla madre, al momento del parto, di chiedere che sia mantenuta la segretezza del suo ricovero in un reparto

maternità di un ospedale, e della sua identità, e di abbandonare il neonato lasciandolo ai servizi dello Stato. Ciò era finalizzato a evitare aborti o abbandoni «selvaggi». Ai sensi dell'articolo 326 del codice civile:

«Al momento del parto, la madre può chiedere che sia preservata la segretezza del suo ricovero e della sua identità.»

18. Questa legge ha modificato l'articolo 62 del codice civile per garantire che le informazioni relative alla madre non siano inserite nell'atto di nascita. Inoltre, essa ha previsto che il parto in anonimato comportava la preclusione dell'azione di ricerca di maternità (articolo 325 del codice civile).

19. Il bambino nato da una madre che partorisce anonimamente diventa provvisoriamente pupillo dello Stato, a partire dal momento in cui viene affidato al servizio di assistenza sociale all'infanzia, e può essere ripreso da sua madre o da suo padre senza formalità per un periodo di due mesi (si veda, sulla conformità di questo termine di ritrattazione con l'articolo 8 della Convenzione, la sentenza *Kearns c. Francia*, n. 35991/04, § 81, 10 gennaio 2008). Ai sensi degli articoli L. 224-4 e L. 226 del CASF:

Articolo L. 224-4

«Sono ammessi in qualità di pupillo dello Stato:

1°I minori la cui filiazione non è accertata o è sconosciuta, che sono stati presi in carico dal servizio di assistenza sociale all'infanzia da più di due mesi;

(...)»

Articolo L. 224-6

«(...) entro due mesi a decorrere dalla data in cui è stato dichiarato pupillo dello Stato a titolo provvisorio, il minore può essere ripreso immediatamente e senza alcuna formalità dal genitore (padre o madre) che l'aveva affidato al servizio. (...)»

20. Decorso tale termine, il minore può essere oggetto di un'adozione piena (articolo 351 del codice civile, nella sua versione risultante dalla legge del 5 luglio 1966). Il riconoscimento da parte della madre o del padre è possibile fintantoché il minore non è stato dato in affidamento preadottivo. Ai sensi dell'articolo 352 del codice civile, nella sua versione risultante dalla legge dell'11 luglio 1966, l'affidamento preadottivo osta alla restituzione del minore alla sua famiglia di origine e impedisce qualsiasi dichiarazione di filiazione e qualsiasi riconoscimento. Il Consiglio costituzionale ha recentemente dichiarato che, vietando che tale riconoscimento intervenga successivamente all'affidamento preadottivo del minore, il legislatore ha voluto garantire a quest'ultimo un ambiente familiare stabile (paragrafo 31 *infra*).

21. La legge n. 2002-93 del 22 gennaio 2002, relativa all'accesso alle origini delle persone adottate e dei pupilli dello Stato, non mette in discussione il principio del parto in anonimato, ma consente di organizzare la reversibilità del segreto dell'identità, fatto salvo il consenso espresso della

madre e del figlio. A tale scopo, essa istituisce un Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali (CNAOP, paragrafo 24 *infra*).

22. Perciò, ai sensi dell'articolo L. 222-6 del codice dell'azione sociale e delle famiglie, come modificato dalla legge del 22 gennaio 2002:

«Qualsiasi donna che chieda, al momento del parto, che un istituto sanitario mantenga segreti il suo ricovero e la sua identità, viene informata delle conseguenze giuridiche di tale richiesta, e dell'importanza per ogni persona di conoscere le proprie origini e la propria storia. Essa viene dunque invitata a lasciare, se acconsente, delle informazioni sulla sua salute e su quella del padre, sulle origini del figlio e le circostanze della nascita, nonché, in busta chiusa, sulla sua identità. La stessa viene informata che ha la possibilità di revocare in qualsiasi momento la segretezza della sua identità e che, in caso contrario, la sua identità potrà essere comunicata soltanto nelle condizioni previste dall'articolo L. 147-6. Essa viene anche informata che può, in qualsiasi momento, comunicare la sua identità in busta chiusa, o completare le informazioni che ha dato al momento della nascita. I nomi dati al bambino e, se del caso, l'indicazione del fatto che sono stati dati dalla madre, nonché il sesso del bambino e la data, il luogo e l'ora della sua nascita, sono menzionati all'esterno del plico.

Le spese per l'alloggio e il parto delle donne che hanno chiesto, al momento del loro ricovero in un istituto sanitario pubblico o privato convenzionato, che sia preservata la segretezza della loro identità, sono prese in carico dal servizio dell'assistenza sociale all'infanzia del dipartimento in cui ha sede l'istituto.

Su loro richiesta o con il loro consenso, le donne indicate nel primo comma beneficiano di un accompagnamento psicologico e sociale da parte del servizio dell'assistenza sociale all'infanzia.

Per l'applicazione dei primi due commi, non è richiesto alcun documento di identità, e non si procede ad alcuna indagine. (...)»

23. La legge n. 2009-61 del 16 gennaio 2009, che ratifica l'ordinanza n. 2005-759 del 4 luglio 2005 recante riforma della filiazione, e che modifica o abroga diverse disposizioni relative alla filiazione, ha soppresso, nell'articolo 325 del codice civile, la preclusione opponibile all'azione di ricerca di maternità in caso di parto in anonimato (paragrafo 18 *supra*).

24. La missione del CNAOP è aiutare le persone nate o abbandonate in segretezza nella ricerca delle loro origini personali. Il funzionamento e i compiti del CNAOP sono previsti dagli articoli L. 147-1 e seguenti del CASF, così formulati:

Articolo L. 147-1

«Un Consiglio nazionale, posto presso il Ministero degli affari sociali, è incaricato di facilitare, in collegamento con i dipartimenti e le collettività d'oltremare, l'accesso alle origini personali».

Articolo L. 147-2

«Il Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali riceve:

1° La domanda di accesso alla conoscenza delle origini del figlio formulata:

- se maggiorenne, da quest'ultimo;

SENTENZA CHERRIER c. FRANCIA

- se minorenne che ha raggiunto l'età di discernimento, da quest'ultimo con il consenso dei suoi rappresentanti legali;

- se deceduto, dai suoi discendenti in linea retta maggiorenni;

2° La dichiarazione della madre o, se del caso, del padre biologico con la quale ciascuno di essi autorizza la revoca del segreto della propria identità;

3° Le dichiarazioni di identità formulate dai loro ascendenti, discendenti e collaterali privilegiati;

4° La domanda del padre o della madre biologici che si informano se il figlio li abbia eventualmente cercati;

5° La domanda scritta formulata da un medico che prescrive un esame delle caratteristiche genetiche per scopi medici trasmessa in applicazione dell'articolo L. 1131-1-2 del codice della sanità pubblica.

Al fine di rispondere alle domande ad esso sottoposte, il Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali può utilizzare il numero di iscrizione delle persone nel registro nazionale di identificazione delle persone fisiche, e consultare tale registro. Le condizioni di questo utilizzo e di questa consultazione sono fissate con un decreto del Consiglio di Stato, adottato previo parere della Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà.

(...)»

Articolo L. 147-3

«La domanda di accesso alla conoscenza delle proprie origini è formulata per iscritto presso il Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali o presso il presidente del consiglio dipartimentale; essa può essere revocata in qualsiasi momento con le stesse modalità.

Il padre o la madre biologici che fanno una dichiarazione espressa di revoca del segreto o gli ascendenti, discendenti o collaterali privilegiati del padre o della madre biologici che fanno una dichiarazione di identità, sono informati che tale dichiarazione sarà comunicata alla persona interessata solo se quest'ultima presenta essa stessa una domanda di accesso alle proprie origini.»

Articolo L. 147-6

«Il Consiglio comunica alle persone indicate nel n. 1 dell'articolo L. 147-2, dopo essersi assicurato che esse confermano la loro domanda, l'identità della madre biologica:

- se dispone già di una dichiarazione espressa di revoca del segreto della sua identità;

- se non vi è stata manifestazione espressa della sua volontà di mantenere segreta la sua identità, dopo aver verificato la sua volontà;

- se uno dei suoi membri o una persona da esso delegata è riuscita a raccogliere il suo consenso espresso nel rispetto della sua vita privata;

- se la madre è deceduta, a meno che quest'ultima non abbia espresso la sua volontà contraria in occasione di una domanda di accesso alla conoscenza delle origini del figlio. In questo caso, uno dei membri del Consiglio o una persona da esso delegata avvisa la famiglia della madre biologica e le propone un accompagnamento.

Se la madre biologica ha espressamente acconsentito a togliere il segreto della sua identità o, in caso di decesso di quest'ultima, se essa non si è opposta a che la sua identità fosse comunicata dopo la sua morte, il consiglio comunica al figlio che ha fatto una domanda di accesso alle sue origini personali l'identità delle persone indicate nel n. 3 dell'articolo L. 147-2.

Il Consiglio comunica alle persone indicate nel n. 1 dell'articolo L. 147-2, dopo aver verificato che esse confermano la loro domanda, l'identità del padre biologico:

- se dispone già di una dichiarazione espressa di revoca del segreto della sua identità;
- se non vi è stata manifestazione espressa della sua volontà di preservare il segreto della sua identità, dopo aver verificato la sua volontà;
- se uno dei suoi membri o una persona da esso delegata è riuscita a raccogliere il suo consenso espresso nel rispetto della sua vita privata;
- se il padre è deceduto, a meno che quest'ultimo non abbia espresso la sua volontà contraria in occasione di una richiesta del figlio di accesso alla conoscenza delle proprie origini. In questo caso, uno dei membri del Consiglio o una persona da esso delegata avvisa la famiglia del padre biologico e le propone un accompagnamento.

Se il padre biologico ha espressamente acconsentito alla revoca del segreto della sua identità o, in caso di decesso di quest'ultimo, se egli non si è opposto a che la sua identità fosse comunicata dopo la sua morte, il Consiglio comunica al figlio che ha fatto una richiesta di accesso alle sue origini personali l'identità delle persone indicate nel n. 3 dell'articolo L. 147-2.

Il Consiglio comunica alle persone indicate nel n. 1 dell'articolo L. 147-2 le informazioni che non pregiudicano l'identità del padre e della madre biologici, trasmesse dagli istituti sanitari, dai servizi dipartimentali e dagli organismi di cui al quinto comma dell'articolo L. 147-5 raccolte presso il padre e la madre biologici, nel rispetto della loro vita privata, da un membro del consiglio o da una persona da esso delegata.»

Articolo L. 147-7

«L'accesso di una persona alle sue origini non ha effetto sullo stato civile e sulla filiazione. Tale accesso non fa nascere alcun diritto e alcun dovere a vantaggio o a carico di chicchessia.»

25. La legge n. 2021-2017 del 2 agosto 2021 relativa alla bioetica non ha apportato alcuna modifica al sistema di reversibilità del segreto messo in atto dalla legge del 2002. L'unica disposizione relativa a questo regime dà competenza al CNAOP per organizzare un dispositivo specifico quando viene diagnosticata, in una persona nata in segretezza o da una madre che ha partorito in segretezza, un'anomalia delle caratteristiche genetiche (articolo L. 147-2 5° del CASF, paragrafo 24 *supra*).

B. La legge n. 2021-2017 del 2 agosto 2021 relativa alla bioetica e ai minori nati mediante donazione di gameti

26. La legge del 2 agosto 2021 ha sancito la revoca dell'anonimato dei donatori di gameti, e ha previsto un nuovo diritto per le persone nate mediante

procreazione medicalmente assistita (PMA) con terzi donatori. Queste ultime potranno, una volta maggiorenni, rivolgersi alla commissione di accesso delle persone nate con procreazione medicalmente assistita ai dati dei terzi donatori (CAPADD) per ottenere l'identità del terzo donatore e le informazioni non identificative relative a quest'ultimo.

27. Tale legge ha anche previsto che i «vecchi donatori» possono autorizzare l'accesso alla loro identità o a informazioni non identificative. Dal 1° settembre 2022, le persone nate mediante donazione realizzata secondo il vecchio quadro giuridico possono rivolgersi alla CAPADD. Quest'ultima è incaricata di contattare i terzi donatori per chiedere e raccogliere il loro consenso alla comunicazione dei loro dati non identificativi e della loro identità. Questi ultimi possono anche manifestarsi spontaneamente presso la commissione per acconsentire alla trasmissione dei dati.

28. Questa evoluzione del diritto francese corrisponde alla tendenza recente in favore di una cessazione dell'anonimato dei donatori di gameti constatata nei lavori del Consiglio d'Europa («Studio comparativo sull'accesso alle origini delle persone concepite mediante donazione di gameti», Comitato europeo di cooperazione giuridica, Consiglio d'Europa, 16 dicembre 2022).

C. Giurisprudenza di riferimento

29. Con decisione emessa in data 16 maggio 2012 (n. 2012-248 QPC), il Consiglio costituzionale ha dichiarato le disposizioni degli articoli L. 147-6 e L. 222-6 del CASF (paragrafi 22 e 24 *supra*) conformi alla Costituzione:

«6. Considerando che le disposizioni dell'articolo L. 222-6 del [CASF] riconoscono a ogni donna il diritto di chiedere, al momento del parto, che la sua identità e il suo ricovero siano mantenuti segreti, e pongono a carico della collettività pubblica le spese del suo parto e del suo alloggio; che, garantendo in tal modo un diritto all'anonimato e la gratuità della presa in carico al momento del parto in un istituto sanitario, il legislatore ha inteso evitare gravidanze e parti in condizioni che possano mettere in pericolo la salute sia della madre che del figlio, e prevenire gli infanticidi o gli abbandoni di minori; che, in tal modo, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di valore costituzionale di protezione della salute;

7. Considerando che la legge del 22 gennaio 2002 sopra indicata ha dato una nuova versione dell'articolo L. 222-6 (...) allo scopo, in particolare, che le donne che partoriscono chiedendo che la loro identità rimanga segreta siano informate delle conseguenze giuridiche che ne derivano per il minore, nonché dell'importanza, per quest'ultimo, di conoscere le proprie origini, e che le stesse siano incitate a lasciare informazioni sulla loro salute, su quella del padre, sulle origini del minore e sulle circostanze della sua nascita; che le disposizioni dell'articolo L. 147-6 dello stesso codice, risultanti da questa stessa legge, organizzano le condizioni nelle quali il segreto di tale identità può essere revocato, fatto salvo il consenso della madre biologica; che tale articolo affida, in particolare, al Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali il compito di cercare la madre biologica, su richiesta del figlio, e di raccogliere, se del caso, il consenso di quest'ultima a che sia rivelata la sua identità o, qualora essa sia deceduta, di verificare che non abbia espresso la propria volontà

contraria in occasione di una precedente domanda; che il legislatore ha così inteso agevolare la conoscenza da parte del figlio delle sue origini personali;

8. Considerando che, permettendo alla madre di opporsi alla rivelazione della sua identità anche dopo il suo decesso, le disposizioni contestate mirano a garantire il rispetto in maniera effettiva, per fini di protezione della salute, della volontà espressa da quest'ultima di mantenere il segreto sul suo ricovero e sulla sua identità al momento del parto pur garantendo, per quanto possibile, con misure appropriate, l'accesso del figlio alla conoscenza delle sue origini personali; che non spetta al Consiglio costituzionale sostituire la propria valutazione a quella del legislatore sull'equilibrio così definito tra gli interessi della madre biologica e quelli del figlio; che le disposizioni contestate non hanno privato di garanzie legali le esigenze costituzionali di protezione della salute; che esse non hanno nemmeno pregiudicato il rispetto dovuto alla vita privata e al diritto di condurre una vita familiare normale;»

30. Il commento di tale decisione, redatto dal servizio giuridico del Consiglio costituzionale, spiega perciò in che modo il diritto al rispetto della vita privata e familiare non implica un diritto di accesso alle origini:

«(...) la libertà proclamata dall'articolo 2 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 implica il diritto al rispetto della vita privata (...).

Nella giurisprudenza costituzionale, tale diritto è inteso in maniera abbastanza classica, come una protezione contro le intrusioni pubbliche o private nella sfera di intimità di ciascuno.

(...)

Allo stato attuale della giurisprudenza, il diritto al rispetto della vita privata non implica un diritto di accesso alle origini.

A titolo di confronto, la Corte europea dei diritti dell'uomo opera un'interpretazione più estensiva del diritto al rispetto della vita privata sancito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo la quale ciascuno deve poter stabilire i dettagli della propria identità di essere umano.

(...)

(...) il diritto costituzionale a una vita familiare normale deve essere inteso in un senso concreto (possibilità di vivere insieme), piuttosto che in un senso propriamente formale che implichi una consacrazione nel diritto dei legami biologici.

Perciò, il diritto per ogni persona di conoscere le proprie origini non ha una base costituzionale nel diritto di condurre una vita familiare normale.»

Il commento prosegue in questo modo:

«Inoltre, il Consiglio ha fatto riferimento semplicemente agli *«interessi della madre biologica e a quelli del figlio»* (cons. 8). Citando gli «interessi» e non i «diritti», il Consiglio costituzionale ha sottolineato che le disposizioni relative al diritto della donna di partorire nell'anonimato, e quelle relative al diritto del figlio di conoscere le proprie origini personali, non risultano da esigenze costituzionali.»

31. Più di recente, al Consiglio costituzionale è stata sottoposta una QPC relativa alla compatibilità delle disposizioni che vietano qualsiasi riconoscimento di un figlio nato con parto in anonimato dal momento in cui viene dato in affidamento preadottivo (paragrafo 20 *supra*) con il diritto di

condurre una vita familiare normale. Il Consiglio costituzionale ha indicato che non aveva il compito di «sostituire la propria valutazione a quella del legislatore sulla conciliazione che deve essere operata, nell'interesse superiore del minore affidato al servizio di assistenza sociale all'infanzia, tra il diritto dei genitori biologici di condurre una vita familiare normale e l'obiettivo di favorire l'adozione del minore in questione, dal momento che tale conciliazione non è manifestamente sbilanciata». Secondo il Consiglio costituzionale:

«(...) Da un lato, prevedendo che un minore senza filiazione non possa essere dato in affidamento preadottivo se non dopo due mesi a decorrere dal momento in cui è stato preso in carico, il legislatore ha inteso conciliare l'interesse dei genitori biologici a disporre di un termine ragionevole per riconoscere il figlio e ottenerne la restituzione, e quello del figlio minore privato di filiazione a che la sua adozione intervenga in un tempo che non sia tale da compromettere il suo sviluppo. D'altra parte, il riconoscimento di un minore potrebbe ostacolare la procedura della sua adozione. Vietando che tale riconoscimento intervenga posteriormente al suo affidamento preadottivo, il legislatore ha inteso garantire al minore, già affidato ai futuri adottanti, un ambiente familiare stabile» (CC, N. 2019-826, 7 febbraio 2020).

32. A seguito di questa decisione del Consiglio costituzionale, la Corte di cassazione ha ritenuto che l'intervento volontario in un procedimento di adozione piena del padre biologico di un minore definitivamente riconosciuto pupillo dello Stato e dato in affidamento preadottivo fosse inammissibile, in mancanza di qualità per agire, dal momento che nessun legame di filiazione poteva più essere stabilito tra loro. Essa ha considerato che gli articoli 352 (paragrafo 20 *supra*) e 359 del codice civile (secondo il quale l'adozione è irrevocabile) costituivano un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare del padre biologico, ma perseguivano gli scopi legittimi di tutela dei diritti altrui proteggendo, nell'interesse del minore e degli adottanti, la situazione di quest'ultimo a decorrere dal momento del suo affidamento preadottivo, ed evitando conflitti di filiazione. Tuttavia, essa ha cassato la sentenza di appello in quanto la corte d'appello non aveva verificato se, nel caso di specie, l'applicazione dei testi che aveva impedito al padre di far valere i suoi diritti sul minore avesse pregiudicato in maniera sproporzionata il suo diritto protetto dall'articolo 8 della Convenzione:

«17. Spetta tuttavia al giudice, quando gli vengono presentate delle conclusioni in tal senso, procedere, tenuto conto delle circostanze del caso in esame, a un bilanciamento dei diversi interessi in gioco, ossia quello del minore, che prevale, quello dei genitori biologici, e quello dei candidati all'adozione, per verificare che le disposizioni di diritto interno, considerata la gravità delle misure previste, non pregiudichino in maniera sproporzionata il diritto al rispetto della vita privata e familiare del padre biologico.

18. Per dichiarare l'intervento volontario del sig. A... inammissibile, e per annullare il suo riconoscimento di paternità, la sentenza afferma che, anche se ha dimostrato la sua determinazione, mediante le numerose iniziative che ha intrapreso nei mesi successivi alla nascita del minore, per far riconoscere la sua paternità, egli non dimostra di avere una qualità per agire, dal momento che il rapporto di filiazione non può essere accertato.

19. Decidendo così, senza verificare, come le era richiesto, se l'inammissibilità dell'azione del padre biologico, che non aveva potuto, in tempo utile, senza colpa, far valere i propri diritti nella fase amministrativa del procedimento, non pregiudicasse, tenuto conto dei diversi interessi in gioco, in maniera sproporzionata il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare in quanto vietava l'esame delle sue domande, la corte d'appello ha privato la sua decisione di base legale in riferimento ai testi sopra citati.»

D. Rapporti di attività del CNAOP

33. Dalle statistiche prodotte nei Rapporti di attività 2012 e 2021, pubblicati nel marzo 2013 e nel giugno 2022, risultano i seguenti elementi.

34. Il numero di parti in anonimato è diminuito negli ultimi anni, passando da 605 nel 2011 a 390 nel 2021.

35. Nel 2021, dei 326 fascicoli chiusi definitivamente, 216 lo sono stati dopo la comunicazione dell'identità del genitore biologico interessato dalla domanda. Nell'anno 2012, anno della decisione del CNAOP in contestazione, dei 296 fascicoli chiusi definitivamente, 182 lo sono stati dopo la comunicazione dell'identità del genitore biologico (30,95%).

36. A proposito delle statistiche dal 12 settembre 2002 al 31 dicembre 2021, il rapporto 2021 indica quanto segue. Dei 10.010 fascicoli ammissibili che sono stati chiusi dal 2002:

- 3.576 fascicoli sono stati definitivamente chiusi dopo la comunicazione dell'identità del genitore biologico interessato dalla domanda (36% del numero di fascicoli dal 2002). Diversi casi hanno portato alla comunicazione dell'identità del genitore biologico: 1.089 comunicazioni di identità sono avvenute in seguito al consenso del genitore biologico ricercato alla revoca del segreto della sua identità, 1.192 comunicazioni di identità risultano dal decesso del genitore biologico interessato, senza che quest'ultimo abbia espresso alcuna volontà contraria in occasione di una domanda di accesso alle origini, 1.295 comunicazioni di identità derivano dall'assenza di domanda di segretezza al momento della nascita e al momento della presa in carico del minore;

- 4.333 fascicoli sono stati chiusi provvisoriamente per assenza di informazioni che permettessero l'identificazione e/o la localizzazione di almeno uno dei genitori biologici (43% del numero di fascicoli chiusi dal 2002);

- 1.275 fascicoli sono stati chiusi provvisoriamente in quanto il genitore biologico ha negato il consenso a togliere il segreto della sua identità (13% del numero di fascicoli chiusi dal 2002);

- 812 fascicoli sono stati chiusi per motivi di mancata risposta dei genitori biologici contattati, di diniego, di sospensione della domanda da parte del richiedente, di mancata risposta da parte dei richiedenti alle sollecitazioni del CNAOP, o per altri motivi di chiusura per i casi non classificabili (8% del numero di fascicoli chiusi dal 2002).

E. Progetti di riforma

1. Rapporto «Filiazione, origini, genitorialità. Il diritto di fronte ai nuovi valori di responsabilità generazionale»

37. Il rapporto intitolato «Filiazione, origini, genitorialità. Il diritto di fronte ai nuovi valori di responsabilità generazionale» consegnato nel 2014 al Ministro degli Affari sociali e della sanità raccomanda di ridefinire il parto in anonimato, senza sopprimerlo, ma permettendo l'accesso all'identità della madre biologica una volta che il figlio diventa maggiorenne al fine di migliorare l'equilibrio dei diritti e degli interessi in gioco. A questo titolo, propone i seguenti percorsi:

«1) Riconoscendo che l'interesse della donna al momento della nascita e dell'abbandono non è necessariamente l'interesse della donna per tutta la sua vita. Più in generale, non si può presumere che una donna in difficoltà, che ha assolutamente bisogno che il parto sia mantenuto segreto, abbia poi per sempre il desiderio che questo evento importante della sua vita sia abolito e cancellato definitivamente, a tal punto che si suppone che non abbia mai avuto luogo. Le testimonianze di donne interessate che sono uscite dall'«ombra» smentiscono radicalmente il presupposto secondo il quale esse sarebbero legate all'anonimato definitivo, e molte di loro denunciano il parto in anonimato come un dispositivo «inumano».

Distinguere tra segreto del parto e possibilità di togliere l'anonimizzazione dell'identità della madre biologica nel fascicolo del figlio permetterebbe di conciliare questi *due interessi della donna* costretta a partorire segretamente e ad abbandonare suo figlio.

2) Riconoscendo che l'interesse del figlio a poter accedere alle proprie origini quando sarà divenuto adulto non è necessariamente incompatibile con l'idea che potesse essere stato nel suo interesse, in precedenza, nascere in condizioni idonee a proteggere la sua vita e la sua salute, grazie all'organizzazione del parto in segretezza.

Distinguere tra anonimato definitivo, che impedisce qualsiasi ricerca delle origini, e segreto della nascita, permetterebbe di conciliare questi *due interessi del minore* che, dopo essere stato abbandonato alla nascita, ricerca legittimamente le proprie origini.

3) Riconoscendo che la legge francese del 2002, che ha organizzato la possibilità per il minore di conoscere l'identità della sua madre biologica, se quest'ultima acconsente, ha costituito un reale progresso, ma non è una soluzione soddisfacente, dal momento che pone i figli in situazione di disparità, e che sarebbe più conforme ai nostri valori di giustizia *garantire a tutti un vero e proprio diritto di accesso alle origini*; ma riconoscendo anche che, in cambio, la madre biologica dovrebbe beneficiare di garanzie sostanziali che la comunicazione della sua identità al figlio sarà organizzata nel rispetto della sua tranquillità e della sua vita privata e familiare rafforzato rispetto alla legge attuale.(...)»

2. Proposte di legge

38. Nel 2006, 2011 e 2017, delle proposte di legge senza seguito sono state registrate alla Presidenza dell'Assemblea nazionale ai fini dell'introduzione di un parto in condizioni di riservatezza. Nel 2006 la proposta di legge n. 3224 sottolineava «che la Convenzione internazionale

sui diritti del l'infanzia, così come l'evoluzione della società, che non stigmatizza più le madri sole, portano a dare ai minori nati con parto in anonimato il diritto di conoscere, una volta divenuti maggiorenni, l'identità dei loro genitori biologici». Nel 2011, la proposta n. 4043 indicava che «l'evoluzione del segreto è in corso, e oggi diventa possibile sopprimere l'anonimato del parto pur mantenendo la possibilità di «partorire in segretezza» se si vuole rispondere in sicurezza alle aspettative legittime delle madri e dei figli». Nel 2017, la proposta n. 522 volta a «istituire un parto protetto e che permetta l'accesso alle origini personali» prevedeva, dopo aver sottolineato che la Francia ha messo a punto «un sistema quasi unico di parto non soltanto segreto, ma anonimo, che priva il minore di qualsiasi informazione», «di continuare a garantire alla madre il diritto di chiedere, al momento del ricovero e del parto, che la sua identità rimanga segreta, informandola che la segretezza le è garantita durante la minore età del bambino, ma poi la sua identità potrà essere comunicata al figlio che ne faccia richiesta al raggiungimento della maggiore età».

II. ELEMENTI DI DIRITTO COMPARATO

39. Si rinvia alle parti «Diritto comparato» della sentenza *Odièvre* sopra citata (§ 19) e della sentenza *Godelli* sopra citata (§§ 28 – 32). Queste ultime indicano che in Europa, «il parto anonimo o nell'anonimato appare minoritario senza essere per questo eccezionale: accanto alla Francia (...), alcune legislazioni, relativamente recenti perché promulgate nel corso dell'ultimo decennio, organizzano la nascita di minori in queste condizioni (Austria, Lussemburgo, Slovacchia)». Esse sottolineano altresì che «la mancata indicazione dei nomi di uno o di entrambi i genitori può talvolta essere prevista dalla legge, ma questa ipotesi è rarissima (Italia, Lussemburgo, Francia)» (*idem*, §§ 28 e 29); in Repubblica ceca, le donne possono partorire nel segreto, ma la riservatezza sui dati nominativi relativi alla madre biologica è temporanea e non definitiva, e l'accesso a queste informazioni è differito nel tempo (*idem*, § 28). Esse menzionano anche delle pratiche di parto in condizioni di riservatezza e/o di culle per la vita in vari Stati (*Odièvre*, § 19, *Godelli*, sopra citata, § 30).

40. Inoltre, dagli elementi di diritto comparato contenuti nello Studio di impatto prodotto dal governo francese a sostegno del progetto di legge relativo alla bioetica depositato presso l'Assemblea nazionale il 24 luglio 2019 (paragrafo 26 *supra*) emerge quanto segue:

«(...) anche se pochi paesi riconoscono la possibilità per le madri di partorire senza comunicare la loro identità, la maggior parte degli Stati in Europa e nel mondo accettano o propongono un parto in segretezza o una procedura simile. Solo la Francia, l'Italia e il Lussemburgo (sul quale la missione non è riuscita a ottenere informazioni più dettagliate) autorizzano il parto in segretezza e senza comunicazione dell'identità della madre».

41. Infine, per quanto riguarda le misure adottate per assicurare l'esecuzione della sentenza *Godelli*, sopra citata, la risoluzione adottata dal Comitato dei ministri il 4 novembre 2015 (CM/ResDH (2015) 176) fa menzione dell'ottenimento da parte della ricorrente, a seguito di una nuova azione intentata presso il tribunale per i minorenni, della comunicazione dell'identità della sua madre biologica. Per quanto riguarda le misure generali adottate dal governo italiano, emerge dal suo bilancio di azione che la Corte costituzionale ha dichiarato che l'impossibilità di accedere alle informazioni relative alla madre biologica non è conforme alla Costituzione in assenza di verifica, da parte del giudice, della volontà di quest'ultima (sentenza n. 278 del 18 novembre 2013). Da allora, i tribunali italiani hanno emesso varie decisioni che ordinano di contattare la madre a tale scopo. Il bilancio precisa che un progetto di legge che organizza la procedura da seguire è stato adottato dalla camera dei deputati nel giugno 2015.

IN DIRITTO

SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

42. La ricorrente contesta il rifiuto da parte del CNAOP di comunicarle l'identità della sua madre biologica, che a suo parere viola il suo diritto di accesso alle origini sancito dall'articolo 8 della Convenzione, così formulato:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria (...) alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

A. Sulla ricevibilità

43. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione. Essa lo dichiara ricevibile.

B. Sul merito

1. Tesi delle parti

44. La ricorrente afferma che non vi è motivo di mantenere la giurisprudenza *Odièvre* tenuto conto del carattere minoritario della legislazione francese relativa al parto in anonimato e dell'esistenza di un ampio consenso europeo in favore di un diritto all'identità. A questo proposito, essa fa riferimento alle sentenze *Godelli* (§ 28) e *Odièvre* (§ 19).

Anche la recente evoluzione del diritto interno relativo all'accesso alle origini confermerebbe, a suo parere, questo punto di vista (paragrafi 26 e 27 *supra*).

45. La ricorrente sottolinea che, contrariamente a quanto afferma il Governo, la sentenza che ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione nella causa *Godelli* non comporta una conferma del dispositivo francese di accesso alle origini, in quanto stabilisce a più riprese un confronto tra il diritto italiano e il diritto francese, che essa distingue dunque chiaramente.

46. La ricorrente afferma che la legge del 2002 non garantisce un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. Su questa questione, fa riferimento all'opinione dissenziente di sette giudici allegata alla sentenza *Odièvre* che sottolinea lo squilibrio iniziale del dispositivo istituito da tale legge in quanto subordina il diritto di accesso alle origini alla sola decisione della madre. Essa precisa che la sua età non costituisce un'argomentazione tale da minimizzare il suo diritto alla conoscenza delle sue origini (*Godelli*, sopra citata, § 69) ma, invece, lo rafforza.

47. Il Governo non contesta che il rifiuto del CNAOP basato sull'obbligo, al quale quest'ultimo è tenuto, di rispettare la volontà della madre biologica dopo averla contattata, è costitutivo di un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata della ricorrente. Tuttavia, esso considera che tale rifiuto era previsto dalla legge del 2002 che inquadra, in maniera precisa, il funzionamento e le missioni del CNAOP, e perseguiva lo scopo di proteggere «i diritti e le libertà altrui». Esso afferma, inoltre, che l'ingerenza in contestazione era necessaria in una società democratica, in quanto è stato garantito un giusto equilibrio tra il diritto di accesso della ricorrente alle sue origini e il diritto della sua madre biologica al rispetto della propria vita privata.

48. A tale riguardo, il Governo sottolinea che la ricorrente ha avuto la possibilità di chiedere la reversibilità del segreto della sua nascita e ottenere, all'età di sessant'anni, non l'identità della sua madre biologica, ma alcune informazioni relative alla sua nascita, e che ciò è dovuto al fatto che sua madre ha manifestato la volontà di mantenere l'anonimato. Sarebbero stati dunque preservati gli interessi di ciascuna di esse, come prevede la legge del 2002, tenuto conto del margine di apprezzamento che deve essere riconosciuto allo Stato in questo ambito complesso. Il Governo afferma che a livello europeo non vi è ancora consenso sulla questione dell'accesso alla conoscenza delle proprie origini. A suo parere, non vi è alcun motivo per giungere a una conclusione diversa da quella della causa *Odièvre* nel presente caso di specie. Tale causa costituirebbe una giurisprudenza ben consolidata che non sarebbe stata rimessa in discussione dalla sentenza *Godelli*, nella quale la Corte, per concludere che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione, ha preso in considerazione l'assenza di un meccanismo di bilanciamento degli interessi e dei diritti confliggenti.

49. Il Governo conclude che le autorità francesi hanno fatto tutto il possibile per fornire alla ricorrente informazioni sulla sua nascita e sulla sua identità nel rispetto della vita privata della persona che l'ha partorita. A suo parere, il rifiuto in contestazione ha garantito un giusto equilibrio e rientra pienamente nel margine di apprezzamento dello Stato.

2. *Valutazione della Corte*

a) **Principi generali**

i. *Sul diritto alla conoscenza delle origini*

50. L'articolo 8 della Convenzione protegge un diritto all'identità e allo sviluppo personale. A questo sviluppo contribuiscono la definizione dei dettagli della propria identità di essere umano e l'interesse vitale, protetto dalla Convenzione, a ottenere informazioni necessarie per scoprire la verità per quanto riguarda un aspetto importante della propria identità personale, ad esempio l'identità del proprio genitore (*Odièvre*, sopra citata, § 29, *Godelli*, sopra citata, § 45, *Çapın c. Turchia*, n. 44690/09, §§ 33 e 34, 15 ottobre 2019, *Boljević c. Serbia*, n. 47443/14, § 28, 16 giugno 2020). La nascita, e singolarmente le circostanze di quest'ultima, rientrano nella vita privata del bambino, e poi dell'adulto, sancita dall'articolo 8 (*Godelli*, sopra citata, § 46). L'interesse che può avere una persona a conoscere la propria ascendenza non cessa affatto con l'età (*ibidem*, § 69).

ii. *Sulla natura degli obblighi che incombono agli Stati*

51. L'articolo 8 mira sostanzialmente a premunire la persona contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri. A questo impegno negativo possono aggiungersi degli obblighi positivi inerenti a un rispetto effettivo della vita privata o familiare, che possono implicare l'adozione di misure volte al rispetto della vita privata finanche nelle relazioni tra le persone. Tuttavia, il confine tra gli obblighi positivi e negativi dello Stato non può essere definito con precisione. I principi sono comunque equiparabili. In particolare, in entrambi i casi si deve avere riguardo al giusto equilibrio da garantire tra gli interessi confliggenti; analogamente, in entrambi i casi lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento (*Mikulić c. Croazia*, n. 53176/99, § 40, CEDU 2002-I, *C.E. e altri c. Francia*, nn. 29775/18 e 29693/19, § 83, 24 marzo 2022).

iii. *Sul margine di apprezzamento*

52. Per pronunciarsi sull'ampiezza del margine di apprezzamento che deve essere riconosciuto allo Stato in una causa che solleva questioni in riferimento all'articolo 8, si deve tenere conto di un certo numero di fattori. Quando è in gioco un aspetto particolarmente importante dell'esistenza o dell'identità di una persona, il margine lasciato allo Stato è normalmente

ristretto. Invece, quando non vi è un consenso tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, né per quanto riguarda l'importanza relativa dell'interesse in gioco, né sui mezzi migliori per tutelarlo, in particolare quando la causa solleva questioni morali o etiche delicate, il margine di apprezzamento è ampio. Tale margine è in generale ampio anche quando lo Stato deve garantire un equilibrio tra interessi privati e pubblici confliggenti, o tra diversi diritti protetti dalla Convenzione che sono in contrasto (*S.H. e altri c. Austria* [GC], n. 57813/00, § 94, CEDU 2011, *C.E. e altri*, sopra citata, § 85).

iv. *Applicazione di questi principi nelle cause Odièvre e Godelli*

53. Per quanto riguarda le cause in materia di accesso alle origini dei minori nati in anonimato e adottati, la Corte ha considerato che il diritto all'identità, da cui deriva il diritto di conoscere la propria ascendenza, è parte integrante della nozione di vita privata e che, in questo caso, è necessario condurre un esame ancora più approfondito per bilanciare gli interessi confliggenti (*Godelli*, sopra citata, § 65).

54. Nella sentenza *Odièvre*, sopra citata, l'interesse della ricorrente a conoscere le proprie origini è stato contrapposto a quello di sua madre di rimanere anonima, «per salvaguardare la propria salute partorendo in condizioni mediche appropriate» (§ 44), nonché a quello di terzi, sostanzialmente i suoi genitori adottivi, suo padre o gli altri membri della famiglia biologica (*idem*). Inoltre, è stata attribuita importanza anche all'interesse generale, in nome della scelta delle donne di partorire in anonimato, e della protezione della loro salute e di quella dei loro figli, in quanto il diritto al rispetto della vita, valore superiore sancito dalla Convenzione, non era «estraneo agli scopi che persegue il sistema francese» (§ 45). Nel caso della ricorrente, la Corte ha osservato che essa aveva avuto accesso a informazioni non identificative su sua madre e sulla sua famiglia biologica, che le permettono di stabilire «alcune radici della sua storia nel rispetto della tutela degli interessi di terzi» (§ 48). Inoltre, la Corte ha preso atto dell'istituzione, da parte della Francia, di un meccanismo che permetteva alla ricorrente di chiedere la reversibilità del segreto dell'identità di sua madre, fatto salvo il consenso di quest'ultima, e ha ritenuto che tale meccanismo potesse garantire equamente la conciliazione tra la protezione di quest'ultima e la richiesta legittima dell'interessata (§ 49). In questo contesto, la Corte ha considerato che la legislazione francese «tenta di raggiungere un equilibrio e una proporzionalità sufficiente tra gli interessi in gioco», e ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione tenuto conto del margine di apprezzamento che deve essere riconosciuto allo Stato per regolamentare la questione (*idem*).

55. Nella sentenza *Godelli*, sopra citata, la Corte ha dichiarato che la legislazione italiana non era conforme all'articolo 8, in quanto non garantiva alcun equilibrio tra «i diritti e gli interessi» confliggenti in causa, poiché

attribuiva all'interesse della madre che desiderava restare nell'anonimato una «preferenza incondizionata» in assenza di qualsiasi possibilità per il figlio adottato e non riconosciuto di chiedere l'accesso a informazioni non identificative sulle sue origini, oppure la reversibilità del segreto. Essa ha considerato che lo Stato italiano aveva oltrepassato il margine di apprezzamento di cui disponeva.

b) Applicazione di questi principi nel caso di specie

i. Sulla questione se sia in causa un obbligo negativo o un obbligo positivo

56. La Corte osserva che le parti non si pronunciano espressamente su questo punto, ma il Governo ammette che vi è stata ingerenza nella vita privata della ricorrente (paragrafo 47 *supra*).

57. La Corte rammenta che l'articolo 8 ha anzitutto lo scopo di premunire la persona contro ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri (si veda, per esempio, *Drelon c. Francia*, nn. 3153/16 e 27758/18, § 85, 8 settembre 2022). Nel caso di specie, essa osserva che il CNAOP è un ente pubblico dello Stato, posto sotto la tutela del ministro incaricato degli affari sociali. Essa constata, inoltre, che l'articolo L. 147-6 del CASF prevede che il CNAOP comunica l'identità della madre «se non vi è stata una manifestazione espressa di volontà di mantenere il segreto, dopo avere, in questo caso, verificato la volontà dell'interessata». Questo articolo ammette che possa essere mantenuto il segreto sotteso alla violazione del diritto di accesso alle origini lamentata dalla ricorrente. Di conseguenza, la Corte considera che la decisione del CNAOP di non comunicare alla ricorrente l'identità della sua madre biologica, e di opporre la volontà di quest'ultima, deve essere esaminata sotto il profilo degli obblighi negativi.

58. Per determinare se tale ingerenza abbia comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata della ricorrente, la Corte deve esaminare se la decisione era giustificata in riferimento al secondo paragrafo di tale articolo, ossia se era prevista dalla legge e necessaria in una società democratica per raggiungere uno qualsiasi degli scopi legittimi di cui all'articolo 8.

59. L'ingerenza era prevista dall'articolo L. 147-6 del CASF e perseguiva almeno uno degli scopi legittimi di cui all'articolo 8 § 2: la protezione dei diritti e delle libertà altrui, in particolare quelli della madre biologica.

60. Resta da determinare se tale ingerenza fosse proporzionata allo scopo perseguito, dopo aver determinato l'ampiezza del margine di apprezzamento accordato allo Stato nel caso di specie.

ii. Sul margine di apprezzamento e sul rispetto dell'articolo 8

– Osservazioni preliminari

61. La Corte osserva che le parti non concordano sul rispetto dell'articolo 8 in riferimento alla sentenza *Odièvre*. La ricorrente afferma, in particolare,

che il controllo operato dalla Corte in tale sentenza non corrisponde più alla situazione attuale, e che il meccanismo di reversibilità del segreto messo in atto in Francia nel 2002 è oggi insufficiente per permettere alle persone nate in anonimato di beneficiare del diritto alla conoscenza delle loro origini derivante per esse dall'articolo 8 della Convenzione. Il Governo considera che, come in tale sentenza, sia stato garantito un giusto equilibrio nel caso di specie tra i rispettivi diritti della ricorrente e della sua madre biologica.

62. La Corte deve esaminare se, mentre la Grande Camera ha dichiarato nella sentenza *Odièvre* del 13 febbraio 2003 che il dispositivo di accesso alle origini personali istituito dalla Francia con la legge del 2002 poteva favorire un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco (§ 49), il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata sia soddisfatto nell'ambito di tale dispositivo, così come quest'ultimo si è evoluto ed è stato applicato tra il 2012 e il 2019 nel caso di specie.

63. Per farlo, e allo scopo di delimitare precisamente la portata del suo esame del caso, essa procederà a un breve aggiornamento del diritto interno, nonché a una sintesi della natura dei diritti in gioco.

64. Per quanto riguarda il diritto interno, la Corte osserva che, posteriormente alla sentenza *Odièvre*, la riforma legislativa del 2009 ha completato il sistema di reversibilità del segreto dell'identità della madre introdotto nel 2002 sopprimendo la preclusione dell'azione di ricerca di maternità che era opposta al figlio la cui madre aveva partorito anonimamente, cosicché se il figlio trova l'identità di sua madre, può intentare un'azione di accertamento della filiazione materna (paragrafo 23 *supra*). La Corte osserva anche che, con una decisione datata 16 maggio 2012, il Consiglio costituzionale ha dichiarato conforme alla Costituzione il sistema del parto in anonimato basandosi sulle esigenze costituzionali di protezione della salute, e considerando che esso era tale da garantire un equilibrio soddisfacente tra gli «interessi della madre e quelli del figlio». Il Consiglio costituzionale, nel commento della sua decisione, ha precisato che «le disposizioni relative al diritto della donna di partorire in anonimato, e quelle relative al diritto del figlio di conoscere le proprie origini personali, non derivano da esigenze costituzionali» (paragrafo 30 *supra*). Esso ha inoltre considerato, in questa decisione, così come nella sua decisione del 7 febbraio 2020, riguardante la conformità del divieto del riconoscimento da parte del padre biologico di un minore nato in anonimato a decorrere dal suo affidamento preadottivo (paragrafo 31 *supra*), che esso non aveva il compito di sostituire la propria valutazione a quella del legislatore sulla conciliazione da operare tra gli interessi in gioco. Infine, la Corte osserva che il legislatore, invece, ha scelto di mantenere la possibilità per una donna di chiedere il segreto per quanto riguarda il suo parto e la sua identità, mentre invece ha deciso di sopprimere l'anonimato dei donatori di gameti (paragrafi 26 e 27 *supra*).

65. Per quanto riguarda la qualificazione degli interessi e dei diritti in gioco, la Corte osserva che il Consiglio di Stato, che non era stato chiamato a pronunciarsi nella causa *Odièvre*, ha opposto nel caso di specie il «desiderio legittimo» della ricorrente di conoscere le sue origini al «diritto all'anonimato» garantito a sua madre quando ha partorito (paragrafo 15 *supra*). La Corte, da parte sua, ha utilizzato i termini «interessi privati» per indicare quelli del figlio e della madre nella sentenza *Odièvre* (§ 49), e, alternativamente, i termini «interessi e diritti» nella sentenza *Godelli*, pur privilegiando il primo nei confronti della madre (§§ 63, 68 e 71). In questo contesto, le parti invitano la Corte a considerare che, per risolvere il dilemma convenzionale che oppone l'anonimato all'accesso alle origini nel caso di specie, si deve prendere in considerazione il fatto che sono in conflitto dei diritti derivanti dall'articolo 8 sia per il figlio, divenuto adulto, che per sua madre.

66. La Corte ammette che è proprio così: il diritto della ricorrente a conoscere la propria ascendenza, che è parte integrante della nozione di vita privata, entra in conflitto con i diritti e gli interessi della sua madre biologica a mantenere l'anonimato (*Godelli*, sopra citata, § 70), cinquant'anni dopo la nascita di suo figlio, che riguarda un aspetto intimo della sua vita personale, e costituisce un'espressione particolare del diritto all'autodeterminazione sotteso al diritto al rispetto della vita privata. Dal punto di vista dell'articolo 8 della Convenzione, in particolare, in cui la nozione di autonomia personale rispecchia un principio importante sotteso all'interpretazione delle garanzie di tale disposizione, la sfera personale di ciascuno è protetta (*Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], n. 25358/12, § 159, 24 gennaio 2017). A differenza delle cause *Odièvre* e *Godelli*, nelle quali le ricorrenti non disponevano ancora o non disponevano affatto della possibilità di intentare un'azione di reversibilità del segreto, la richiesta della ricorrente nel caso di specie, presentata dinanzi al CNAOP e alle giurisdizioni interne, la contrappone direttamente alla sua madre biologica, e alla volontà di quest'ultima, in un momento che non è più quello della nascita, di rimanere anonima. In questo contesto, la Corte considera opportuno tenere conto strettamente e in pari misura della volontà dell'una e dell'altra, precisando che gli altri interessi confliggenti valutati in tali cause passano in secondo piano nella controversia.

– *Margine di apprezzamento*

67. Oltre alla giurisprudenza sopra richiamata (paragrafo 52 *supra*), la Corte rammenta che la scelta delle misure idonee a garantire il rispetto dell'articolo 8 della Convenzione nei rapporti interpersonali rientra, in linea di principio, nel margine di apprezzamento degli Stati contraenti (*Odièvre*, sopra citata, § 46, Parere consultivo relativo alla riconoscimento nel diritto interno di un rapporto di filiazione tra un minore nato tramite una procreazione medicalmente assistita praticata all'estero e la madre intenzionale, [GC], domanda n. P16-2018-001, Corte di cassazione francese,

§ 51, 10 aprile 2019, *O.H. e G.H. c. Germania*, nn. 53568/18 e 54741/18, § 129, 4 aprile 2023).

68. Nel caso di specie, le considerazioni che precedono nel paragrafo 66 *supra* portano la Corte a constatare che l'esame del «giusto equilibrio» tende a concentrarsi intorno a due diritti e interessi privati. Inoltre, essa non perde di vista che il tema del parto in anonimato continua a sollevare questioni etiche delicate, dal punto di vista delle donne, e in particolare della loro salute e della loro integrità fisica e psichica (*Odièvre*, § 44, si veda anche il paragrafo 37 *supra*). Questi elementi depongono a favore del riconoscimento di un ampio margine di apprezzamento.

69. Tuttavia, si deve tenere conto della circostanza che un aspetto particolarmente importante dell'identità di una persona è in gioco quando viene messo in discussione il diritto di conoscere la propria ascendenza. Ciò è particolarmente vero nel caso del figlio alla ricerca delle sue origini e dell'identità del suo genitore (*Odièvre*, § 29, *Mikulić*, sopra citata, § 54). Per di più, la Corte osserva che la Francia continua a essere in minoranza tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa che, per la maggior parte, non conoscono l'istituto del parto in anonimato in una forma così avanzata come quella organizzata dal diritto interno (paragrafi 39 e 40 *supra*). Di conseguenza, la Corte ritiene che questi elementi riducano il margine di apprezzamento dello Stato nel caso di specie.

– *Bilanciamento dei diversi diritti e interessi in gioco*

70. La questione che si pone è dunque se, respingendo la domanda di comunicazione dell'identità della madre, sulla base della volontà di quest'ultima di non revocare il segreto, e dell'equilibrio voluto dal legislatore in materia di accesso alle origini delle persone adottate e dei pupilli dello Stato, lo Stato convenuto, tenuto conto del margine di apprezzamento di cui disponeva, si sia fondato su motivi pertinenti e sufficienti e abbia garantito un giusto equilibrio tra, da un lato, il diritto della ricorrente a conoscere la sua madre biologica e, dall'altro, i diritti e gli interessi di quest'ultima a mantenere il proprio anonimato.

71. A questo proposito, la Corte osserva che le giurisdizioni interne hanno convalidato il sistema di reversibilità del segreto istituito nel 2002 che, a loro parere, garantisce in maniera equilibrata il rispetto della vita privata della ricorrente e di quella di sua madre. Il tribunale amministrativo e la corte amministrativa d'appello hanno dichiarato che la competenza del CNAOP e l'ufficio del giudice non si estendevano al controllo sul merito dell'opposizione, così manifestata, della madre nei confronti dell'ingerenza nella vita privata della ricorrente alla ricerca delle proprie origini. Il Consiglio di Stato ha poi confermato questa analisi basando il rigetto del ricorso della ricorrente sul carattere equilibrato del sistema messo in atto dalla legge del 2002 e della conciliazione operata tra il rispetto dovuto «al diritto all'anonimato garantito alla madre quando quest'ultima ha partorito» e il

«desiderio legittimo del figlio nato in queste condizioni di conoscere le proprie origini». Inoltre, il Consiglio di Stato ha precisato che la comunicazione alla ricorrente di informazioni sulla sua nascita era sufficiente per considerare che non era stato leso il suo diritto al rispetto della vita privata protetto dall'articolo 8 della Convenzione.

72. Nel caso di specie, la Corte rammenta, in primo luogo, che ha già riconosciuto che i diritti e gli interessi in causa, quelli di due persone adulte che godono ciascuna dell'autonomia della propria volontà, erano difficili da conciliare (*Odièvre*, sopra citata, § 44). Infatti, da un lato, partorire in anonimato e revocare l'anonymato sono atti strettamente personali, e non si deve sottovalutare l'impatto che tale revoca potrebbe avere sulla vita privata della madre o su quella delle persone che la circondano. Per quanto riguarda la madre biologica della ricorrente, la Corte osserva che essa ha partorito segretamente nel 1952, ossia in un periodo in cui la legislazione non prevedeva che la madre fosse contattata per esprimere la sua volontà di accettare o rifiutare di revocare il segreto della sua identità. Dall'altro, il dolore che può causare il mantenimento della segretezza, quando il figlio divenuto adulto sa che la sua madre biologica è viva, deve essere preso sul serio. Nel caso della ricorrente, la Corte sottolinea che la ricerca delle sue origini sembra un elemento fondamentale della sua costruzione identitaria, che si accompagna a sofferenze morali e psichiche (*Godelli*, sopra citata, § 69, *Jaggi c. Svizzera*, n. 58757/00, § 40, CEDU 2006-X).

73. La Corte riconosce che la possibilità per la madre ricercata di esprimere la sua volontà che la comunicazione della sua identità non sia divulgata dopo il suo decesso, come è avvenuto nel caso di specie, solleva una questione particolare in riferimento alla conciliazione dei diritti e degli interessi, in quanto la sua scelta di anonimato in questa situazione potrebbe avere un peso diverso nel bilanciamento. Ciò premesso, essa non considera che questo punto debba essere oggetto di un esame separato da quello, sopra indicato, del meccanismo di reversibilità del segreto istituito dalla Francia: esso non è stato specificamente invocato dinanzi alle giurisdizioni interne adite e, inoltre, se la situazione si verificasse, la ricorrente disporrebbe della possibilità di presentare una nuova domanda dinanzi al CNAOP e di contestare la sua decisione dinanzi alle giurisdizioni interne. Di conseguenza, e conformemente al principio di sussidiarietà, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla questione se la situazione della ricorrente debba cambiare dopo il decesso della sua madre biologica.

74. Per quanto riguarda questo meccanismo, e in secondo luogo, la Corte rileva che, anche se il suo scopo è agevolare l'accesso alle origini dei minori nati in anonimato, esso opta per un'organizzazione di tale accesso che porta, in caso di rifiuto della madre di rivelare la sua identità, a privare il figlio, divenuto adulto, del diritto di conoscere quest'ultima. La ricorrente afferma che questo sistema non garantisce alcun equilibrio tra i diversi diritti e interessi, poiché il suo diritto a conoscere le proprie origini è interamente

bloccato da questa decisione. È vero che, in questa situazione, il suo diritto è totalmente inconciliabile con i diritti e gli interessi della sua madre biologica: il rifiuto di quest'ultima, in qualsiasi circostanza, ostacola l'accesso alla sua identità, che dipende esclusivamente dalla sua decisione.

75. La ricorrente afferma che la decisione del CNAOP di contrapporre il rifiuto in questione è di natura tale da creare una rottura dell'equilibrio tra i due diritti e interessi in gioco; essa considera che la Corte ha adottato una posizione in tal senso nella sentenza *Godelli*. La Corte non condivide questa argomentazione, in quanto si discosta dalla propria valutazione sulla questione di stabilire dove si colloca il punto di equilibrio tra i diritti e gli interessi in gioco nelle cause in materia di parto in anonimato.

76. Nella sentenza *Odièvre*, la Corte rammenta di avere dichiarato che l'equilibrio garantito dalle autorità interne era giusto e ragionevole in quanto la ricorrente poteva rivolgersi al CNAOP appena creato per tentare di ottenere la reversibilità del segreto, e aveva potuto accedere a dati non identificativi sulla sua madre biologica e sulla sua famiglia. Nella sentenza *Godelli*, essa ha considerato che non era così, in quanto il diritto italiano non offriva alla ricorrente un ricorso a tale scopo, né le aveva dato la possibilità di ottenere informazioni non identificative sulla sua storia. Pertanto, in queste due sentenze, la Corte non ha messo in discussione la possibilità per gli Stati interessati di mantenere la facoltà per le donne di partorire in anonimato, ma ha ritenuto necessario che essi organizzino, in presenza di un tale sistema di anonimato, una procedura che permetta di chiedere la reversibilità del segreto dell'identità della madre, a condizione che vi sia il consenso di quest'ultima, e di chiedere delle informazioni non identificative sulle sue origini (*Odièvre*, sopra citata, § 49, *Godelli*, sopra citata, §§ 70 e 71).

77. In terzo luogo, e infine, risulta che la Corte non vede alcun motivo per mettere in discussione il punto di equilibrio tra i diritti trovato dalle autorità interne nel caso di specie. Anche se è deplorabile che l'accesso alle origini abbia avuto un peso nel bilanciamento in quanto «desiderio legittimo», e non come diritto soggettivo, così come il diritto di partorire in anonimato, la Corte non intende trarre conclusioni di merito a partire da questa constatazione per i seguenti motivi.

78. La Corte rileva, da una parte, che il CNAOP ha raccolto un certo numero di informazioni non identificative che ha trasmesso alla ricorrente (paragrafi 6, 8 e 10 *supra*), e che le hanno permesso di comprendere le circostanze della sua nascita. Inoltre, il CNAOP ha agito nei riguardi della sua madre biologica, che è stata informata del dispositivo di accesso alle origini personali e della possibilità di ritornare in qualsiasi momento sulla sua decisione ricontattandolo. La Corte sottolinea che la gravità dell'ingerenza nella vita privata della ricorrente a causa del rifiuto della sua madre biologica non deve occultare l'importanza della missione del CNAOP; dal punto di vista dell'economia generale del meccanismo di reversibilità, dai rapporti di attività di questo Consiglio si evincono chiaramente i progressi concreti che

quest'ultimo ha permesso di compiere in favore delle persone nate in anonimato (paragrafi 33 - 36 *supra*).

79. La Corte constata, dall'altra parte, che la ricorrente ha poi beneficiato di una procedura giurisdizionale dinanzi alle giurisdizioni interne nel corso della quale ha potuto far valere le proprie argomentazioni in contraddittorio. Il Consiglio di Stato ha ammesso la compatibilità delle norme in materia di accesso all'identità della madre biologica, fissate dal codice dell'azione sociale e delle famiglie, con l'articolo 8 della Convenzione, e ha poi osservato che la ricorrente aveva potuto ottenere informazioni non identificative sulla sua storia personale, prima di concludere che il rifiuto in contestazione non costituiva un'ingerenza eccessiva nel suo diritto al rispetto della sua vita privata.

80. La Corte constata che, facendo riferimento alla scelta del legislatore di non autorizzare una revoca incondizionata del segreto dell'identità, e dichiarando che le regole di accesso alle informazioni non identificative avevano permesso di soddisfare il diritto che deriva per la ricorrente dall'articolo 8 della Convenzione, il Consiglio di Stato ha giustificato la sua decisione facendo valere la finalità perseguita dalla riforma legislativa del 2002, che da allora non ha subito modifiche (paragrafi 25, 38 e 64 *supra*), se non in favore delle persone nate in anonimato (paragrafo 23 *supra*), ossia la realizzazione di un compromesso tra i diritti e gli interessi in gioco per mezzo di una procedura di conciliazione volta ad agevolare l'accesso alle origini senza tuttavia negare l'espressione della volontà e del consenso della madre (*Odièvre*, §§ 16 e 17; si veda anche il sistema di conciliazione dei diritti operato dalle autorità italiane a seguito della pronuncia della sentenza *Godelli*, sopra citata, paragrafo 41 *supra*).

81. La Corte non sottovaluta l'impatto che il rifiuto in contestazione deve avere avuto sulla vita privata della ricorrente. Tuttavia, tenuto conto di quanto ha affermato nei paragrafi 64 e 76 *supra*, essa considera che, nelle circostanze del caso di specie, non sia opportuno discostarsi dalla soluzione adottata dal giudice interno.

iii. Conclusione

82. Da tutte le considerazioni sopra esposte, la Corte conclude che lo Stato non ha oltrepassato il proprio margine di apprezzamento, e che non è stato rotto il giusto equilibrio tra il diritto della ricorrente di conoscere le proprie origini e i diritti e gli interessi della sua madre biologica a mantenere l'anonimato.

83. Pertanto, non vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,

1. *Dichiara*, all'unanimità, il ricorso ricevibile;

2. *Dichiara*, con sei voti contro uno, che non vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 30 gennaio 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Martina Keller
Cancelliere aggiunto

Georges Ravarani
Presidente

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione dell'opinione separata della giudice S. Mourou-Vikström.

G.R.
M.K.

OPINIONE DISSENZIENTE DELLA GIUDICE MOUROU- VIKSTRÖM

Non posso unirmi alla maggioranza che ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 8 in questa causa.

Rammentiamo che la ricorrente è venuta a sapere nel 2008, quando aveva 56 anni, che la sua madre biologica aveva partorito in anonimato, e che lei era stata adottata poco tempo dopo la sua nascita. È comprensibile che, a seguito di una rivelazione di questo tipo, molte persone si lancino alla ricerca dell'identità dei loro genitori biologici. Inizia così la «battaglia di una vita», scandita da dubbi, interrogativi e sfide personali. La ricerca della verità è caratterizzata da ricerche private, azioni amministrative e procedure giudiziarie.

La legge del 22 gennaio 2002 ha certamente dato la possibilità di revocare il segreto e ha istituito il CNAOP (Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali), destinato a svolgere il ruolo di intermediario tra le madri che hanno partorito in anonimato e i figli divenuti adulti che desiderano conoscere la loro identità.

Questa porta aperta alla reversibilità del segreto rimane tuttavia soggetta alla volontà ultima e assoluta della madre.

La legge ha cercato di trovare un equilibrio tra l'anonimato garantito alla madre biologica e il desiderio legittimo del figlio di conoscere le proprie origini. Ma il sistema lascia l'ultima parola alla madre e alla sua possibile intransigenza, offrendole una protezione totale, anche con il passare del tempo.

Perciò, la ricorrente nella presente causa ha avuto accesso ad alcune informazioni frammentarie riguardanti le condizioni e le circostanze del suo abbandono, ma è stata informata che non avrebbe saputo nulla di più, e che non avrebbe conosciuto l'identità della sua madre biologica, la quale, contattata dai servizi del CNAOP, ha espresso la volontà categorica di «essere lasciata in pace», anche dopo la sua morte.

Pertanto, conformemente alla legge, il CNAOP ha preso atto della volontà della madre e ha negato alla ricorrente la comunicazione di qualsiasi elemento che permetta di identificare sua madre. La trasmissione del suo fascicolo anonimizzato ha mantenuto la crudeltà del segreto.

I ricorsi dinanzi alle giurisdizioni nazionali, ossia il tribunale amministrativo di Noumea, la corte d'appello di Parigi e il Consiglio di Stato, dinanzi al quale è stato presentato un ricorso, sono andati tutti nella stessa direzione, ossia la protezione della volontà della madre e il rifiuto di controllare il merito della sua decisione. Nel bilanciamento degli interessi in gioco, la bilancia pende dunque in favore della madre e del mantenimento del suo anonimato, a scapito del diritto del figlio di sapere chi sono i suoi genitori biologici. Perché viene mantenuto questo rapporto di forza squilibrato tra

interessi che sono entrambi protetti dalla Convenzione e che possono evolversi nel tempo?

L'idea sottesa a queste posizioni non è la consacrazione e la valorizzazione della famiglia legale, quella che ha educato e ha allevato il figlio a scapito dell'altra famiglia, quella biologica, che sarebbe solo secondaria? Il legame affettivo sarebbe più forte del legame biologico. Questa sembra essere la posizione che definisce l'equilibrio dei diritti.

La sentenza Odièvre ha convalidato nel 2002 il sistema di accesso alle origini che era appena stato istituito, e continua a essere il riferimento giurisprudenziale insuperabile in materia. Sembra comunque utile rilevare che il rapporto tra i voti ne diminuisce notevolmente la portata. Infatti, sette opinioni dissenzienti forti hanno contestato la constatazione di non violazione, e non hanno accettato che era stato raggiunto il giusto equilibrio tra gli interessi della madre e quelli della ricorrente. A partire da questa decisione, che ha più di 20 anni, il consenso sul diritto di conoscere le proprie origini prende forma, rendendo in tal modo il margine di apprezzamento degli Stati più ristretto. Inoltre, degli studi e delle testimonianze sia delle madri che dei figli nati in anonimato hanno rivelato la crudeltà, per alcuni, degli effetti a lungo termine di questo sistema. Per le madri, si tratta di gestire una decisione di abbandono, e per il figlio, si tratta di costruire la propria identità nell'ignoranza delle proprie origini. La Corte riconosce costantemente che ottenere informazioni sull'identità dei propri genitori costituisce un interesse fondamentale necessario allo sviluppo personale, che rientra nella vita privata del minore e poi dell'adulto, sancito dall'articolo 8 della Convenzione.

Non vi sono dubbi che una violazione, *a fortiori* procedurale, non avrebbe prodotto l'effetto di mettere in discussione il principio del parto in anonimato, ma di considerare che la protezione del diritto alla segretezza della madre biologica si affievolisce con il tempo, a profitto del diritto del figlio, divenuto adulto, di conoscere l'identità della sua madre biologica. Perciò, il dibattito non si è evoluto dalla causa Odièvre, che giustificava i limiti del controllo della Corte ponendo la domanda «Diritto di sapere significa dovere di divulgare?». Il dibattito ne risulta limitato, e non tiene conto dell'evoluzione delle situazioni personali che condizionano la forza dei diritti e degli interessi.

Certamente, si può comprendere che il parto in anonimato è una scelta offerta a donne, a volte molto giovani e spesso disorientate, per le quali la prospettiva di essere madre e di educare un figlio è insormontabile.

Tuttavia, anche se la protezione mediante un segreto assoluto della madre al momento della nascita e dell'inizio della vita del figlio fa prevalere il segreto sul diritto del figlio di conoscere le proprie origini, è opportuno considerare che tale equilibrio varia nel corso degli anni, e che gli interessi in gioco si avvicinano. Si raggiunge un equilibrio per poi dare luogo a un'inversione del rapporto di forza. Il diritto di sapere prende il sopravvento, e il mantenimento del segreto diviene incompatibile con la protezione del

diritto di conoscere le proprie origini sancito dall'articolo 8 della Convenzione.

Un'analisi di questo tipo, che prende in considerazione i diritti della ricorrente e la loro evoluzione nel tempo parallelamente ai diritti attenuati della madre, non può che portare a una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

Il mantenimento del segreto dopo il decesso della madre non si può comprendere in riferimento agli interessi in gioco e all'eliminazione quasi completa dei motivi che potrebbero giustificare una scelta *post mortem* di anonimato, considerato che non potrà mai essere stabilito alcun diritto di filiazione, e che non ne deriverà alcuna conseguenza giuridica o economica.